

NOTIZIA STORICA

Lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso - Vittorio Veneto sorge nel 1970 per rispondere alla necessità di riorganizzare la formazione teologica dei candidati al Sacerdozio ministeriale disposta dal Concilio Vaticano II (cf. decreto *Optatam totius*, nn. 13-18).

Con questa intenzione, su indicazione dei Vescovi delle due Diocesi, venne elaborata la *Ratio Studiorum* comune che, con la Convenzione firmata il 12 dicembre 1973, portò i due Studi Teologici a fondersi in un unico Studio Teologico Interdiocesano (*Studium Theologicum Interdiocesanicum Tarvisinum et Victoriense Venetorum*), tenendo conto sia delle tradizioni che delle esigenze locali circa la formazione teologica. L'unione dei due Studi Teologici rafforzò e arricchì la composizione dell'unico corpo docente; tuttavia, fin dall'inizio fu espressa la volontà che non venissero ridotti il numero e la presenza, nelle rispettive diocesi, di esperti di discipline teologico-pastorali, sia per la formazione permanente del clero locale, sia per l'istituzione di corsi e di scuole di formazione teologica per i laici. La primitiva "Programmazione generale", attivata in fase di sperimentazione dall'anno scolastico 1970-71 e approvata con il primo decreto di affiliazione alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale del 25 aprile 1974, è stata successivamente rivista e aggiornata in coincidenza con il rinnovo dell'affiliazione (decreto della Congregazione per l'Educazione cattolica del 24 gennaio 1981). Tale affiliazione è stata ripetutamente rinnovata fino al 2006 quando, nel piano del riordino degli studi teologici in Italia promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stata eretta la Facoltà Teologica del Triveneto.

STATUTO

TITOLO I - NATURA E FINE

Art. 1 - Lo Studio Teologico Interdiocesano (STI) di Treviso - Vittorio Veneto è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto (FTTr) con decreto della Congregazione per l'Educazione cattolica del 15 marzo 2006 (prot. n. 358/2006). Pur mantenendo la denominazione di Studio Teologico Interdiocesano di Treviso - Vittorio Veneto, usata dalla Congregazione già a partire dal primo decreto di affiliazione alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale del 25 aprile 1974 (il prot. n. 59/74) e conservata nel decreto di affiliazione alla Facoltà Teologica del Triveneto, si intende qui recepire tutto quanto lo Statuto della Facoltà determina in rapporto agli Istituti Teologici Affiliati (ITA).

Art. 2 - Lo STI di Treviso - Vittorio Veneto ha sede presso il Seminario Vescovile di Treviso (Piazzetta Benedetto XI, 2 – 31100 Treviso); le lezioni si tengono anche presso il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto (Largo del Seminario, 2 – 31029 Vittorio Veneto).

Art. 3 - Lo STI di Treviso - Vittorio Veneto è a servizio della vita ecclesiale delle due diocesi e ha come fine la formazione teologica dei futuri presbiteri. Esso offre i corsi accademici del Ciclo Istituzionale fino al conseguimento del Baccalaureato. La finalità dello STI è ben espressa

da quanto indica la Conferenza Episcopale Italiana: “Il sapere teologico, come riflessione critica della fede e profonda intelligenza del mistero cristiano, fa acquisire agli studenti una conoscenza documentata e illuminata del deposito della fede, contenuto nella Sacra Scrittura e nella tradizione della Chiesa, e della sua comprensione che cresce lungo i secoli mediante i molteplici apporti delle formulazioni dogmatiche e del magistero dei pastori, del senso soprannaturale della fede di tutto il popolo di Dio, della vita ecclesiale, della elaborazione e chiarificazione da parte dei teologi” (CEI, *La formazione dei presbiteri*, n. 95). Il corpo docente dello STI concorre anche alla formazione permanente del clero e all’istruzione teologica di tutti i membri del popolo di Dio.

Art. 4 - La responsabilità della vita e della promozione dello STI di Treviso – Vittorio Veneto viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dai Vescovi delle due Diocesi e dalla FTTr, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Medesima.

TITOLO II - AUTORITÀ ACCADEMICHE COMUNI E PROPRIE

Art. 5 - Sono autorità comuni della Facoltà Teologica del Triveneto, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a norma dell’articolo 7 dello Statuto della FTTr:

- a) autorità personali:
 - il Gran Cancelliere (Statuto FTTr, art. 8)
 - il Preside della Facoltà (Statuto FTTr, art. 10)
- b) autorità collegiali:
 - il Consiglio di Facoltà (Statuto FTTr, art. 15)

Art. 6 - Sono autorità proprie dello STI:

- a) autorità personali:
 - il Moderatore
 - il Direttore
 - il Vice-direttore
- b) autorità collegiali:
 - il Consiglio di Istituto

Il Moderatore

Art. 7 - Il Moderatore dello STI è il Vescovo di Treviso, che agisce d’intesa con il Vescovo di Vittorio Veneto. Al Moderatore compete:

- a) scegliere nella terna indicata dal Consiglio di Istituto, sentito il parere dei Rettori dei Seminari, il nome del Direttore da presentare al Preside e al Gran Cancelliere della Facoltà Teologica del Triveneto per la nomina;
- b) nominare i docenti non stabili, incaricati e invitati;
- c) nominare il Vice-Direttore, il Segretario e l’Economista;
- d) concedere il nulla osta sui docenti stabili proposti dal Direttore sentito il Consiglio di Istituto per la nomina da effettuarsi secondo la procedura prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto;
- e) approvare le delibere di ampliamento delle attività accademiche;
- f) esaminare e approvare i bilanci economici dello STI;
- g) seguire l’attività accademica richiedendo annualmente al Direttore i verbali del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti.

Il Direttore

Art. 8 - Il Direttore, scelto dal Moderatore tra una terna di docenti stabili indicata dal Consiglio di Istituto, è nominato dal Gran Cancelliere dopo aver sentito il parere del Consiglio di Facoltà e avuto il nulla osta della Commissione Episcopale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta. Al Direttore compete:

- a) rappresentare lo STI davanti alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle Autorità civili;
- b) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dello STI, d'intesa con il Vice-direttore e con i Rettori dei Seminari;
- c) convocare e presiedere le varie riunioni del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti;
- d) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dello STI e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
- e) proporre al Moderatore la nomina del Segretario, scelto tra i docenti dello STI;
- f) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti prospettando la soluzione, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

Il Vice-direttore

Art. 9 - Il Vice-direttore è nominato dal Moderatore, per un periodo di cinque anni riconfermabili, tra i docenti della Diocesi diversa da quella del Direttore. Al Vice-direttore spetta:

- a) collaborare con il Direttore nel governo dello STI;
- b) sostituire il Direttore dello STI in sua assenza o, per sua delega, in ambiti determinati;
- c) rappresentare lo STI nella Diocesi di appartenenza, in particolare nel Seminario vescovile.

Il Consiglio di Istituto

Art. 10 - Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità deliberativa in ordine all'indirizzo generale degli studi e all'ordinamento scolastico dello STI.

- a) Il Consiglio di Istituto è composto da:
 - Direttore;
 - Vice-direttore;
 - Rettori dei due Seminari vescovili;
 - Docenti stabili dello STI;
 - Segretario con funzioni di attuario;
 - due rappresentanti dei Docenti non stabili dello STI, eletto ogni anno dal Collegio docenti;
 - due rappresentanti degli studenti ordinari dello STI, eletti ogni anno (uno per il Biennio e uno per il Quadriennio). Non partecipano alle riunioni che riguardano aspetti o problemi relativi a singole persone.
- b) I compiti del Consiglio di Istituto sono:
 - indirizzare e sostenere la vita e l'attività dello STI;
 - deliberare i piani di studio e le eventuali variazioni;

- promuovere iniziative di aggiornamento per i Docenti ed eventuali seminari o convegni di studio.
 - proporre la terna di nomi, scelta tra i docenti stabili, da presentare al Moderatore per la nomina del Direttore.
- c) Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore di regola due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Criteri generali di funzionamento degli organismi accademici collegiali

Art. 11 - Affinché le deliberazioni e le mozioni degli Organismi collegiali siano valide è necessario che:

- gli aventi diritto siano convocati almeno 7 giorni prima;
 - i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;
 - le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti.
- a) Le deliberazioni riguardanti le persone saranno prese a scrutinio segreto.
- b) Le deliberazioni dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri.

TITOLO III - DOCENTI

Art. 12 - I Docenti dello STI si dividono in *docenti stabili* - che possono essere *ordinari* o *straordinari* - e *docenti non stabili*, che possono essere *incaricati* o *invitati*.

Tutti i docenti dello STI devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. Lo STI può anche avvalersi di Docenti invitati scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

Il Collegio Docenti

Art. 13 - Il Collegio Docenti è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili; di diritto prendono parte alle riunioni anche i Rettori dei Seminari. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore e ha come compito:

- a) valutare l'andamento della vita accademica e didattica;
- b) trattare le questioni accademiche e didattiche che emergono nel Consiglio di Istituto;
- c) curare l'incremento della vita accademica e delle iniziative culturali dello STI.

I Docenti stabili

Art. 14 - Lo STI, per garantire la qualità accademica della formazione teologica, riconosce la necessità di avere un gruppo di *docenti stabili (ordinari e straordinari)*. A loro affida peculiari responsabilità e richiede che si dedichino a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico. I *docenti stabili* dovranno:

- avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- avere dimostrato attitudine all'insegnamento;
- avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- assumere eventuali incarichi istituzionali presso lo STI.

Art. 15 - I *docenti stabili* sono designati dal Moderatore dello STI secondo la procedura di cooptazione prevista dalla Facoltà Teologica del Triveneto. Sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta del Consiglio di Facoltà, previo consenso della Commissione Episcopale.

Art. 16 - Dopo tre anni di insegnamento continuativo ed efficace i *docenti stabili straordinari* possono essere promossi *docenti stabili ordinari*, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica dello STI riconosciute dal Consiglio di Istituto.

I Docenti non stabili

Art. 17 - I *Docenti non stabili (incaricati e invitati)* vengono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio di Istituto e sentiti i Rettori.

- a) I *docenti non stabili* devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente; coloro che insegnano materie ecclesiastiche devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una istituzione ecclesiastica, o di un titolo equipollente. Devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- b) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, il Consiglio di Istituto può proporre che un docente sia incaricato *ad quinquennium*. Per ragioni particolari il Direttore sottopone al Moderatore l'opportunità di revocare la nomina prima dello scadere del quinquennio, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
- c) Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo giorno dell'anno accademico fino all'espletamento degli obblighi di esame previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie.

Norme generali per i docenti

Art. 18 - Un Docente cessa di diritto dal suo ufficio al termine dell'anno accademico nel quale abbia compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni, gli possono essere affidati corsi annuali di insegnamento in qualità di Docente invitato.

Art. 19 - Ai docenti ordinari che, a motivo di un ufficio più importante o per malattia o per età hanno smesso di insegnare, è conferito il titolo di *docenti emeriti*.

Art. 20 - Il Moderatore può sospendere dall'esercizio dell'insegnamento, o privare dello stesso ufficio, un Docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica, o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22,2-3 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*.

TITOLO IV - STUDENTI

Art. 21 - Gli studenti si possono iscrivere come *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*.

- a) Sono *studenti ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte e che non sono iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, pena l'invalidazione degli esami sostenuti presso lo STI. Rientrano nella categoria di *studenti ordinari* gli *studenti fuori corso*.
- b) Sono *studenti straordinari* coloro che, non avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, hanno però dimostrato di essere idonei agli studi teologici; possono frequentare i corsi di tutte le discipline, con relativo esame.

- c) Sono *studenti uditori* coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi. Non è possibile frequentare tutto il *curriculum* degli studi come studente uditore. Agli studenti uditori è concesso di seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.
- d) Sono *studenti ospiti* coloro che, essendo iscritti ad una facoltà teologica o a un altro istituto, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare presso lo STI alcuni corsi e di sostenerne i relativi esami. Possono seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.

Art. 22 - Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione.

- a) Possono iscriversi come *studenti ordinari* al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia originale del titolo deve essere depositata in Segreteria.
- b) Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia, comprovata da un documento che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, entro i primi due anni, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi previsti nell'anno propedeutico.
- c) Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da altri Istituti teologici, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore.
- d) Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose, o quelli di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della Facoltà Teologica del Triveneto.

Art. 23 - Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dello Studio Teologico.

TITOLO V - UFFICIALI

Art. 24 - La vita dello STI si giova di alcuni ufficiali e di eventuale personale ausiliario. Gli ufficiali sono: il Segretario, il Vice-Segretario, l'Economo e i Direttori delle due Biblioteche.

Il Segretario

Art. 25 - Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria dello STI. Il Segretario è nominato dal Moderatore su proposta del Direttore per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato. Può assumere anche le funzioni dell'Economo.

Art. 26 - Al Segretario spetta:

- a) attuare le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- c) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione, di ammissione agli esami e di conseguimento dei gradi accademici;
- d) compilare l'annuario, il calendario, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- e) assicurare l'ordine dello STI e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
- f) fungere da Segretario del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti.

Art. 27 - Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Vice-Segretario

Art. 28 - Il Vice-Segretario, della Diocesi diversa da quella del Segretario, nominato dal Moderatore su proposta del Direttore per un quadriennio, coadiuva quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Economo

Art. 29 - Qualora si rendesse necessario, il Moderatore, sentito il Direttore, può nominare un Economo quale responsabile della gestione economica ordinaria dello STI, in stretta collaborazione con gli Economi dei seminari di Treviso e Vittorio Veneto. È nominato per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 30 - All'economo spetta:

- a) amministrare i beni dello STI, in accordo con i responsabili dello stesso, ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
- b) provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dallo STI, mantenendosi in collegamento con il Direttore;
- c) curare la redazione dei libri contabili;
- d) predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

I Direttori delle Biblioteche

Art. 31 - I Direttori delle Biblioteche del Seminario di Treviso e di Vittorio Veneto hanno il compito di seguire le attività della rispettiva Biblioteca. A loro spetta:

- a) rendere fruibile la biblioteca a docenti, studenti e altri eventuali frequentatori, secondo orari adeguati;
- b) custodire, ordinare e incrementare il patrimonio bibliografico, dotando ciascuna Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere l'utilizzo e la sistemazione della Biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;

Art. 32 - I Direttori delle biblioteche possono essere coadiuvati da personale ausiliario.

VI - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art 33 - L'amministrazione dello STI è di pertinenza dei rispettivi Seminari vescovili, i quali concordano tra di loro la distribuzione equa delle spese.

VII - ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

Art. 34 - Il Ciclo Istituzionale ha lo scopo di offrire agli studenti una seria formazione di base nelle discipline teologiche fondamentali; ha la durata di sei anni accademici (equivalenti a

12 semestri) e si conclude con la presentazione di una esercitazione scritta e con un esame orale per il conseguimento del titolo accademico di Baccalaureato in Teologia.

Corsi

Art. 35 - Il *curriculum* degli studi è costituito da un Biennio a carattere prevalentemente filosofico; da un Triennio a carattere teologico e dal sesto anno a carattere pastorale. I corsi si distinguono in *fondamentali, complementari, seminariali e pastorali*.

- a) I *corsi fondamentali* sono finalizzati ad offrire una formazione teologica di base.
- b) I *corsi complementari* hanno la funzione di specificare la formazione ricevuta nei corsi fondamentali.
- c) I *corsi seminariali* approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.
- d) Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare un corso seminariale durante il primo biennio e tre corsi seminariali durante il triennio.
- e) I *corsi pastorali* del sesto anno mirano ad evidenziare il legame originario e permanente della vita e dell'agire della Chiesa con la Teologia e ad introdurre gli studenti ad alcune dimensioni fondamentali del Ministero presbiterale.

Obbligo di frequenza

Art. 36 - Lo studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni, secondo quanto indicano le disposizioni della CEI riguardanti la formazione dei presbiteri: "La Chiesa continua a favorire la trasmissione metodica delle discipline teologiche attraverso la mediazione di un docente, all'interno di lezioni *de visu*, esigendo la frequenza obbligatoria per l'ammissione agli esami" (CEI, *La formazione dei presbiteri*, n. 138).

- a) Coloro che non possono frequentare tutte le lezioni sono tenuti ad essere presenti ad almeno i due terzi delle ore complessive del corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.
- c) Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse solo dal Direttore.

Esami

Art. 37 - Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità. Gli studenti sono ammessi agli esami delle discipline presenti nel proprio piano di studi solo se hanno assolto agli obblighi di frequenza alle lezioni.

Art. 38 - I voti sono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti significano:

18-19:	(<i>Probatus</i>)	sufficiente
20-22:	(<i>Bene Probatus</i>)	discreto
23-25:	(<i>Cum Laude</i>)	buono
26-28:	(<i>Magna cum Laude</i>)	molto buono
29-30 lode:	(<i>Summa cum Laude</i>)	eccellente